Titolo

Corte federale d’appello – Collegio di garanzia dello sport – giudizio di rinvio – processo civile – applicabilità – principi applicabili

Descrizione

L’art. 3, comma 2, CGS, rinvia, per, per quanto non previsto dal codice, alle disposizioni del Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, il quale all’art. 2, comma 6, testualmente dispone: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”. Facendo corretta applicazione di tale principio la disciplina del “giudizio di rinvio” trova la sua collocazione nell’art. 394 cpc. Quest’ultimo, nell’interpretazione oramai consolidata che ne ha dato, nel tempo la Suprema Corte di cassazione (tra le tante Cass., sezione II, 5 maggio 2022, n. 14249; sez. II, 30/11/2021, n. 37469) ha portato alla definizione di alcuni principi: a) il giudizio di rinvio è un processo “chiuso” tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione), in sostituzione di quella cassata: perciò comportante che i limiti e l'oggetto restano fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata, né elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di constatato errore. Sotto tale profilo, la decisione del Collegio di garanzia appare aver ecceduto dai confini propri di un giudizio di legittimità, rischiando di espandersi a più riprese in valutazioni di merito sulla vicenda fattuale e persino di nuova considerazione del quadro probatorio. E tuttavia, l’odierna Corte di rinvio non può che prenderne atto ed applicare le statuizioni di annullamento; b) nel giudizio di rinvio resta preclusa alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un *thema decidendum* diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che detto *thema decidendum* tendono a rimettere in discussione onde conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità; c) la funzione prosecutoria del giudizio di rinvio comporta che la designata Corte distrettuale sia tenuta ad emanare una pronuncia di merito che, applicando i criteri di giudizio indicati dalla Suprema Corte remittente, sostituisca quella cassata, beninteso limitatamente alle questioni decise nei capi cassati ed in quelli dipendenti; d) dal carattere predeterminato dell'oggetto del giudizio di rinvio discende il divieto alle parti di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove, a meno che queste ultime non si correlino allo *jus superveniens,* oppure attengano a nuovi fatti impeditivi, modificativi, estintivi verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito. Resta, per ciò stesso, preclusa la riproponibilità di questioni involte dal giudicato formatosi sui restanti capi non cassati; e) il carattere c.d. "chiuso", del giudizio di rinvio, si riflette sul patrimonio probatorio acquisito agli atti, posto che la controversia va riproposta nello stato di istruzione nel quale fu pronunciata la sentenza cassata; ne consegue che non è consentita la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa pronuncia di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria ovvero la produzione investe documenti che non sono stati prodotti per causa di forza maggiore.

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 004/CFA/2025-2026/A

Presidente

Scordino

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 3, comma 2, CGS; art. 2, comma 6. Codice CONI; art. 394 CPC

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0004 CFA dell'11 luglio 2025 (Sig. Gerardo Magalino)